

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le agevolazioni per gli autotrasportatori: conferme e novità***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il **Ministero dell'Economia e delle finanze**, con il [comunicato stampa n. 138 del 19.07.2019](#), ha definito le **agevolazioni 2018 per gli autotrasportatori**.

*In primis* trova conferma la **deduzione forfetaria delle spese non documentate**. Per i **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore**, oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una **deduzione forfetaria delle spese non documentate**, ai sensi dell'[articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir](#).

Per il **periodo d'imposta 2018**, trovano applicazione le seguenti **misure**:

- **48 euro** per i trasporti **oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa;
- un importo pari al **35% di quello precedente**, per i trasporti **all'interno del Comune**.

Gli importi originariamente previsti dall'[articolo 66, comma 5, Tuir](#) ammontano a **7,75 euro** (oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti) e a **15,49 euro** (oltre tale ambito); nel corso degli anni tali importi sono stati **progressivamente aggiornati con comunicati stampa** dell'Agenzia delle entrate. La **Legge di stabilità 2016** ([articolo 1, comma 652, L. 208/2015](#)) ha previsto, dal 2016, un importo unico oltre il Comune ed uno ridotto all'interno del Comune. La misura è stata **confermata nel 2017**, **ridotta** prima e poi **ripristinata nel 2018** e definitivamente **ridotta nel 2019**. Riportiamo di seguito la tabella degli importi delle deduzioni forfetarie degli ultimi cinque anni.

Tipo viaggio ?	Unico2015	Unico2016	Redditi2017	Redditi2018	Redditi2019
All'interno del Comune	15,40	17,85	17,85	17,85	<b>16,80</b>
Entro la Regione	44,00	51,00	51,00	51,00	<b>48,00</b>
Oltre	73,00	51,00	51,00	51,00	<b>48,00</b>

La deduzione riguarda le **imprese minori** in **contabilità semplificata** o in **contabilità ordinaria per opzione**. Sono **escluse**, pertanto, le **società di capitali (srl e spa)** e le **società di persone che hanno superato i limiti per la contabilità semplificata**.

La deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve **predisporre e conservare un prospetto** recante l'indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione, nonché gli estremi dei relativi documenti di trasporto o delle fatture o delle lettere di vettura che devono essere **conservati fino alla scadenza del termine per**

## **l'accertamento.**

Con specifico riferimento alle modalità di **compilazione della dichiarazione dei redditi**, l'Agenzia delle Entrate, con una **nota del 19 luglio**, ha precisato che la **deduzione forfetaria per i trasporti** effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei **quadri RF e RG** dei modelli **Redditi PF e SP 2019**, utilizzando i **codici 43 e 44** nel **rigo RF55** e nel **rigo RG22** i **codici 16 e 17**.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla **deduzione per i trasporti all'interno del Comune** e alla **deduzione per i trasporti oltre tale ambito**.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42

Un'altra deduzione forfetaria è quella relativa alle **spese per prestazioni di lavoro dipendente** prevista dall'[articolo 95, comma 4, Tuir](#).

Le imprese autorizzate all'**autotrasporto di merci per conto terzi**, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime contabile adottato, **in luogo della deduzione**, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle **trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale**, possono dedurre un importo pari a **59,65 euro al giorno**, elevate a **95,80 euro per le trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Questa deduzione è da inserire nel **rigo RF55** con il **codice 3**, tra le **variazioni in diminuzione** e, contemporaneamente, occorre indicare tra le **variazioni in aumento** del **rigo RF** (**codice 99** dedicato alle altre variazioni in aumento) le **spese per trasferte analitiche contabilizzate**.

Per le imprese minori - quelle in **contabilità semplificata** - compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di **154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg** ([comma 5, articolo 66 Tuir](#)).

Tale ulteriore deduzione è indicata al **rigo RG22 con il codice 19**. La deduzione forfetaria può essere usufruita anche per gli **autoveicoli detenuti in locazione finanziaria** (o in comodato); nel caso di acquisto o cessione nel corso dell'anno, occorre effettuare il **ragguaglio** con riferimento ai **giorni di effettivo possesso** di ciascun autoveicolo o motoveicolo ([circolare 5/E/2001](#), paragrafo 6).

**Non è stato invece confermato il credito di imposta** pari alle somme pagate a titolo di **contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione** per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del

[decreto del Ministro dell'Ambiente 23.03.1992](#) (G.U. n. 77 del 1° aprile 1992), fino a concorrenza di **300 euro per ciascun veicolo** ([articolo 1, comma 103, L. 266/2005](#)).

Tale credito d'imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con il **codice 38**, **non potrà pertanto essere riportato nella dichiarazione successiva**.

Nel **rigo RU12** - Credito di imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione - occorre barrare la **colonna 1**, mentre la **colonna 2 non è da compilare**.

